

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Procedimento sommario di cognizione: l'appello si propone con citazione o con ricorso?

L'indirizzo secondo cui l'appello nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione non è inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l'improprio riferimento al termine "ricorso" è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame - ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., - doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell'atto di citazione e non al suo deposito, giacché l'appello, come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso).

NDR: per l'indirizzo riportato si veda Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.2.2014, n. 2907; in senso conforme alla massima si veda Cass., 11 settembre 2017, n. 21030.

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.1.2018, n. 2318

...omissis...

Rilevato in fatto che:

dddpropone ricorso, deducendo unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'impugnazione

avverso l'ordinanza del giudice di primo grado con la quale era stata respinta la domanda proposta per il riconoscimento della protezione internazionale;  
in particolare, la corte distrettuale ha osservato che l'impugnazione non era stata proposta con ricorso, bensì con atto di citazione, il cui deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza;  
la parte intimata non svolge attività difensiva.

Considerato in diritto che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;  
il ricorso, con il quale si deduce l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'impugnazione, da effettuarsi con ricorso, sarebbe inammissibile, è fondato;  
deve infatti ritenersi che l'indirizzo secondo cui l'appello nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l'improprio riferimento al termine "ricorso" è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (Cass., 11 settembre 2017, n. 21030);  
dall'esame del ricorso e dell'impugnata sentenza si desume che la comunicazione dell'ordinanza di primo grado era stata effettuata il 2 maggio 2016, che l'atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato in data 1 giugno 2016;  
è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame - ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., - doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell'atto di citazione e non al suo deposito, giacché l'appello, come già rilevato, andava proposto con citazione e non con ricorso; l'impugnata sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere all'esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposto.  
pqm

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.